

## CDLII.

## 1ª TORNATA DI MARTEDÌ 4 GIUGNO 1912

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE GIRARDI

## I N D I C E.

<b>Cittadinanza</b> ( <i>Discussione</i> ) . . . . .	Pay.	20321
CAVAGNARI . . . . .		20328
FUSINATO . . . . .		20334
GALLO . . . . .		20331
GRIPPO . . . . .		20321

La seduta comincia alle 10.5.

RIENZI, *segretario*, legge il verbale della seduta antimeridiana precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge:  
Sulla cittadinanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: Sulla cittadinanza.

Se ne dia lettura.

RIENZI, *segretario*, legge: (Vedi *Stampato*, n. 966-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cabrini.

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Grippo.

GRIPPO. Onorevoli colleghi, sono lontano dal pensiero di fare un discorso. Farò soltanto poche considerazioni d'indole generale, riservandomi poi, se sarà il caso, di farne altre sui singoli articoli.

La legge sulla cittadinanza, a mio modo di vedere, ha un'importanza più politica che giuridica; ed ha un'importanza prevalentemente politica perchè i vari sistemi che tuttora vigono negli Stati europei e non europei, sono determinati da condizioni, da necessità o da pregiudizi politici. Perchè?

Perchè il concetto fondamentale che può o deve determinare il criterio della cittadinanza, della legge, cioè, della norma del *ius sanguinis* o del suolo, varia a seconda del bisogno che si ha di acquistare masse di immigranti o no.

Questo disegno di legge è stato accompagnato da due relazioni veramente notevoli, importanti, e che fanno onore al Senato e alla Camera. Qui ordinariamente molti lodano i relatori; io lo faccio qualche volta, non sempre, ed ho avuto spesso il dubbio che non avessero letto le relazioni anche quelli che ne parlavano e che lodavano i relatori, perchè cadevano in tali inesattezze, o discutevano con tale vivacità, talvolta con tale acridità, da far supporre che non avessero letto le relazioni, perchè altrimenti avrebbero veduto che il loro pensiero era anche quello della Commissione.

Ora nella relazione dell'onorevole senatore Polacco, giureconsulto di alto valore, predomina, ed è naturale, il concetto giuridico sul politico; nella relazione del collega Alfredo Baccelli, che risente dell'ambiente diverso, si può dire che predomina invece, e gliene do lode, il pensiero politico sul giuridico, poichè egli ha dovuto tener conto delle condizioni politiche che possono determinare un indirizzo piuttosto che un altro nell'ordinamento giuridico della cittadinanza.

Come ho detto e come è del resto mio antico pensiero, nella legge sulla cittadinanza deve avere molto valore e forse predominare il concetto politico sul giuridico. Molti anni fa, quando mi occupavo dell'insegnamento di materie di diritto pubblico, trattavo della cittadinanza nel corso di diritto costituzionale come diritto pubblico interno; infatti in alcuni paesi, per esempio, nel Belgio, si tratta della cittadinanza nella Costituzione.

La cittadinanza è materia di diritto pubblico e non di puro ordinamento giuridico, perchè da essa dipendono non solo rapporti di diritto privato, non solo la costituzione e il regolamento della famiglia, ma la costituzione, si può dire, della massa dei cittadini che formano la Nazione e lo Stato; e secondo una diversa conformazione e un diverso regolamento del modo di acquistare, di perdere e di riacquistare la cittadinanza si può avere uno spostamento tale (soprattutto in quegli Stati dove le correnti d'emigrazione hanno grande influenza sulle condizioni sociali e politiche del paese) da poter determinare una diversa configurazione nella vita politica dello Stato.

Ma io voglio discendere anche ad una dimostrazione più diretta. Spesso (sono da molti anni in quest'aula e posso affermarlo) nella discussione generale inopportunamente si fa l'esame degli articoli, ed a proposito degli articoli si torna invece nella discussione generale. Si dimentica che la discussione generale dovrebbe essere quella che nel sistema inglese è la prima lettura, che da noi non ha mai potuto prender piede, nella quale si deve guardare ai concetti fondamentali del disegno di legge senza discendere alle disposizioni singole, ai particolari.

Ora la dimostrazione che la legge sulla cittadinanza ha un valore essenzialmente politico oltre che giuridico, può farsi studiando i punti fondamentali della legge stessa.

E tali punti fondamentali sono i seguenti: 1° deve esservi un'unica cittadinanza o può aversi una doppia cittadinanza? 2° la norma per la cittadinanza deve essere il vincolo del sangue, il principio così detto di nazionalità personale, o la connessione col suolo? 3° quali sono le norme che devono regolare l'acquisto, la perdita e il ricupero della cittadinanza?

Ognuna di queste tre proposizioni è intimamente connessa con necessità, ragioni, convenienze politiche e fino a un certo punto, come ho già detto, con diversa veduta di interessi politici, onde mi pare in certo qual modo una illusione il credere che si possa addivenire fra i vari Stati ad una legislazione uniforme.

Certo in materia di cittadinanza, per evitare conflitti di legislazione che turbano la condizione dei rapporti dei singoli cittadini, o nazionali o stranieri, sarebbe da consigliare, da incoraggiare una tendenza a quegli accordi internazionali che potessero menare ad una certa conformità di legislazione.

Ma questo che s'è tentato, e credo si riesca ad ottenere nel campo del diritto privato e specialmente nel campo del diritto commerciale e marittimo, dove la conformità delle legislazioni si va lentamente costituendo per comunanza di interessi e per evitare conflitti (come avviene nei casi di Società, di cambiali, di urto di navi, ed in tutti i rapporti commerciali che si stabiliscono tra Stato e Stato, tra cittadino e cittadino), è difficile che avvenga in materia di cittadinanza, perchè, come ho detto, vi sono interessi, necessità e condizioni diverse fra Stato e Stato, per cui l'avvicinamento, non dico il raggiungimento, di una uniformità di legislazione in tutti gli Stati diventa difficile, se non impossibile.

Darò in proposito un esempio, per cui sarà agevole di entrare nel cuore stesso della questione.

Noi abbiamo certamente un interesse gravissimo a che le grandi correnti della emigrazione italiana, specialmente nell'America del Sud, non siano arrestate, e non siano messe in una condizione difficilissima col mantenere ai cittadini italiani la nazionalità, mentre quegli Stati vogliono che chi si trova colà diventi cittadino del luogo, altrimenti dicono: voi non potete godere dei benefici della permanenza nel nostro Stato, rimanendo poi estranei a tutta la vita politica ed amministrativa di esso.

Quale è la conseguenza? Richiamo l'attenzione tanto dei due ministri, degli affari esteri e della grazia e giustizia, quanto dell'onorevole relatore, su questo punto, che mi pare meriti di essere ben esaminato.

Noi ci troviamo in una situazione contraddittoria, perchè mentre diciamo che bisogna facilitare agli Italiani che risiedono negli Stati specialmente dell'America del Sud, la partecipazione alla vita politica ed alla vita amministrativa, dall'altra parte vogliamo mantenere il sentimento di italianità, vogliamo cercare di non perdere questa grande massa di italiani che vanno nell'America del Sud.

Riflettiamo un po' alla conseguenza immediata. Sarà anche fatale, sarà necessario scegliere tra le due vie. Ma la conseguenza è questa, che il giorno in cui una grande massa di italiani è emigrata nel Sud dell'America, in quegli Stati dove diciamo che debbono partecipare alla vita politica ed amministrativa, è vano sperare che tornino ad essere italiani e ritornino in patria. Se sono lì da anni e vogliono rimanere, è per lo meno arduo sperare che la

prima, e peggio ancora la seconda generazione, resti col pensiero del ritorno in patria. Diventeranno essenzialmente stranieri e resteranno tali.

In una geniale discussione, avvenuta qui sotto il Ministero Tittoni, il nostro collega Enrico Ferri, il cui ingegno e la cui parola sono sempre una bella dimostrazione di quello che sia e valga la Camera presente (e questo serva di risposta a quelli che rimpiangono altri tempi ai quali io pure partecipai, perchè sono qui da 22 anni) l'onorevole Ferri disse fra l'altro una frase vivace ma vera: Andai in America del Sud per scoprire l'America e scoprii l'Italia! Fu come Colombo che andò per trovare le Indie, e trovò un'altra terra che fu poi l'America!

L'onorevole Ferri aveva ragione, poichè egli disse ciò nel senso che, andato nell'America del Sud, facendo il giro dell'Argentina e del Brasile per conoscere le condizioni di quegli Stati, finì per trovare una seconda Italia, l'Italia degli emigrati, che da molti anni erano lì e che conservavano ancora legami di sentimento e di affetto per la patria; ma fece una constatazione a cui egli non dava molta importanza, o almeno nell'orbita delle sue vedute non le dava l'importanza che le do io, cioè, che i figli degli italiani rimasti italiani avevano nomi argentini, parlavano la lingua dell'Argentina, la spagnuola, e non l'italiana.

Ora che cosa significa questo? È grave perchè vuol dire che la prima generazione, non la seconda, degli italiani rimasti italiani è quasi perduta, anzi se rimane in quei paesi, è perduta completamente. Ora questa è la contraddizione che io rilevo e su cui ho richiamato la vostra attenzione. Da una parte diciamo: bisogna favorire la tendenza degli italiani all'estero a partecipare alla vita politica e alla vita amministrativa, di quegli Stati ove si trovano magari assumendo la nazionalità straniera, salvo a facilitare il ricupero della nostra; d'altra parte, mentre facciamo questo, mentre spingiamo, incoraggiamo le grandi correnti emigratorie ad assumere la nazionalità straniera, ci preoccupiamo della conseguenza inevitabile che tutta una massa di cittadini, dopo una generazione, sarà completamente perduta per noi, e dovremmo considerare sempre come cittadini italiani gli emigrati senza pensiero di ritorno.

Almeno per ora, data la necessità o anche soltanto l'utilità non trascurabile di queste grandi correnti emigratorie verso terre che hanno con noi tanta affinità di razza, di

lingua, di costumi e di sentimenti, volentieri accetterei ed accetto il concetto che traspare dalle due relazioni, e specialmente dall'ultima, pregevole, dell'onorevole Baccelli, di incoraggiare, per quanto si può e nei limiti in cui si può, questa trasfusione di sangue italiano, diciamo così, nei paesi del Sud-America, salvo a ricuperare o tentare di ricuperare, con grandi facilitazioni per il riacquisto della cittadinanza, tutta quella massa di cittadini italiani che, per un dato numero di anni, non vogliono o non possono tornare.

Ma non dobbiamo farci illusioni. I figli di questi italiani possono poi ridiventare sudditi italiani alla prima occasione e con molta facilità; ma anche se non vorranno ridiventarlo non mi preoccupo di questa che mi pare una inevitabile necessità, della perdita cioè della prima o anche della seconda generazione, perchè ho un'idea nella quale potranno anche consentire molti colleghi, e credo che, date le condizioni dell'esuberante popolazione italiana, data la necessità di queste grandi emigrazioni, che continueranno, val meglio avere in quegli Stati una trasfusione di elementi italiani che partecipino alla vita politica ed amministrativa di essi, e che possano far valere non solo il legame storico e il legame dell'origine italiana, ma portino anche negli organismi politici ed amministrativi stranieri quella conformità di vedute e di tradizioni, che può essere di grande utilità per noi nelle competizioni che si svolgono fra i vari Stati europei che mirano ad acquistare influenza nelle regioni del Sud-America.

Ha accennato l'onorevole nostro relatore, e si è accennato anche in altri scritti, alla lotta inevitabile di concorrenza che si fanno i vari Stati.

Supponiamo che un altro Stato miri ad ottenere dai paesi verso cui sono avviate grandi correnti di nostri emigranti, favori e privilegi commerciali, doganali e via dicendo; orbene qualora in questi paesi partecipassero alla vita pubblica molti elementi di origine italiana, potrebbe sperarsi che nelle competizioni, prevalesse l'antico legame e che non si concedessero preferenze ad altri Stati, a danno dell'Italia.

Cosicchè, concreto e sintetizzo il mio pensiero, appunto per non abusare del vostro tempo; quando noi siamo costretti a scegliere tra le due vie, o facilitare e, per lo meno, non ostacolare il conseguimento dei diritti politici ed amministrativi per parte degli emigranti nostri ne-

gli altri Stati, o sperare che la prima o la seconda generazione tornino in Italia, io, vista la necessità delle cose, preferisco che si segua la prima via, e che si cerchi di avere questa indiretta partecipazione degli elementi nazionali nella vita e nella politica straniera, perchè il vantaggio che se ne potrà cavare sarà immediato, diretto, concreto, assai più utile della vana o, almeno, lontana speranza del riacquisto per parte dell'Italia delle generazioni successive a quella che ha emigrato, generazioni che sono composte di individui divenuti cittadini dello Stato straniero.

E passo ad un altro ordine di considerazioni.

Vi è un fenomeno che è stato rilevato in varie pubblicazioni, e che mi ha assai rattristato. Il figlio dell'italiano emigrato nel Brasile e specialmente nell'Argentina, cerca di nascondere di essere figlio di italiano e desidera di essere chiamato argentino.

Io stesso ho potuto vedere recentemente giovanetti e bambine, venuti col padre da Buenos-Aires, che, non solo avevano nomi corrispondenti alla lingua spagnola, non solo conversavano tra loro in spagnuolo, ma, benchè i genitori avessero conservato la nazionalità italiana, tenevano a dire che erano argentini.

Io rimasi sorpreso e domandai al padre spiegazioni. La risposta non me la volle dare franca, ma dal modo come parlò, compresi che, nelle scuole, i bambini degli italiani preferivano di essere considerati e trattati come argentini.

Io credo che ciò abbia potuto essere effetto di un lungo periodo di depressione dello Stato italiano per cui non eravamo molto stimati all'estero (*Commenti*), perchè non si apprezzavano le grandi qualità della nazione italiana, i grandi progressi che l'Italia aveva fatti in questo cinquantennio, non si apprezzava la vera importanza di uno Stato come il nostro, anche di fronte a Stati, egualmente civili, ma più arroganti.

Io spero, ho grande fiducia anzi, che uno degli effetti di questo grandioso, meraviglioso risveglio del sentimento nazionale, che ha portato negli ultimi tempi a modificare la nostra situazione di fronte all'Europa, debba anche avere la sua ripercussione al di là dell'Oceano, e che il nostro Paese debba essere tenuto in una considerazione maggiore di quella in cui è stato tenuto finora. (*Approvazioni*).

Devo però notare un altro fenomeno che invece è confortante.

Molti credevano che nessun vincolo di affetto legasse più all'Italia coloro i quali avevano emigrato da parecchi anni e che se ne erano andati, come suol dirsi non come rondinelle intenzionate di tornare, ma col proponimento di rimanere all'estero. Invece l'onorevole Ferri, in quel suo bellissimo ed anche grazioso discorso, racconta di una conversazione avuta con un italiano che, dopo tanti anni che stava in America, non ebbe altro pensiero che di domandargli delle vicende politiche, e della possibilità che un nostro ex-collega aveva di tornare alla Camera, e non sapeva neppure chi fosse il sindaco del luogo.

Ora, se pure non possiamo fare molto assegnamento sulla efficacia del desiderio di ritornare in patria, possiamo invece sperare che, modificando la legge sulla cittadinanza, facilitando il ricupero della nazionalità, facilitando specialmente la soluzione della questione del servizio militare, che preoccupa molti e non li fa tornare in Italia, si possa raggiungere nei limiti del possibile il risultato, che può essere forse un po' contraddittorio, di mantenere i vincoli delle grandi masse emigratorie con la madre patria, ma contemporaneamente di facilitare ai nostri connazionali la desiderata partecipazione alla vita amministrativa e politica del paese in cui si trovano.

Ed io non esito a dichiararmi, non solo favorevole al disegno di legge, ma desideroso che esso al più presto possibile diventi legge.

I cardini sui quali esso si impernia sono tre, e di questi il primo è quello di escludere la possibilità di una doppia cittadinanza.

Come ricorda il relatore, lo Scialoja autorevolmente dimostrò quello che io, con autorità molto minore, già cercai di dimostrare in occasione di un congresso a Napoli (ed il relatore mi fa l'onore di ricordare la mia opinione), che cioè non si può per legge codificare uno stato di contraddizione, una doppia nazionalità.

Una doppia nazionalità è un assurdo politico ed un assurdo giuridico. Esso significa un complesso di rapporti, di condizioni di stato, di condizioni di famiglia, di rapporti politici assolutamente contraddittori. Si può ben supporre una contraddizione inevitabile di fatto e di diritto: noi diciamo: l'italiano che va all'estero, non perde la nazionalità italiana se non quando dichiara

di voler essere nazionale di quell'altro Stato: se non quando egli rinunci alla nazionalità italiana: ma lo Stato nel quale egli si reca, può dichiarare, alla sua volta, che lo straniero il quale vi permane per un certo tempo, diventa cittadino di quel paese, o che il nato da straniero sul suolo nazionale è nazionale. Ed allora la doppia nazionalità diventa una conseguenza inevitabile del dissidio fra le due legislazioni.

Onde finchè non si arriva, ed è difficile arrivarvi per ora, ad una conformità di legislazioni, la duplicità di nazionalità può essere una conseguenza della diversità di leggi sulla cittadinanza. Ma noi non possiamo sanzionare questo stato di cose, non possiamo ammettere che l'italiano resti italiano e contemporaneamente diventi straniero o membro di uno Stato straniero; dobbiamo anzi mantenere il nostro punto di vista politico e giuridico, e per quanto può dipendere da noi dobbiamo cercare di eliminare le conseguenze di questa contraddizione di situazione, sia col non togliere al nazionale in Italia quello che può essere il suo stato, sia facilitando in ogni caso il ricupero della nazionalità.

L'altro principio fondamentale del disegno di legge, che io accetto completamente e che viene anche dalle nostre tradizioni (e dico tradizioni, per quanto riguarda il concetto del codice civile italiano, che già rimonta al 1865, fu scolpito con una frase dal Pisanelli: lo Stato libero non può volere che cittadini liberi, ossia liberi figli. Il principio, come dico, è questo: non si diventa cittadini di uno Stato in cui non si è nati, se non per effetto di una chiara ed esplicita manifestazione di volontà.

Fu atto di sopraffazione di alcune repubbliche del Sud-America quello di dire, come è avvenuto in qualche momento rivoluzionario: io Stato dichiaro cittadini del Paraguay o dell'Uruguay tutti quelli che si trovano qui, anche se non vogliono esserlo.

Queste sono sopraffazioni, e la nostra magistratura, chiamata a dirimere qualche conflitto, le ha rilevate e condannate. Una notevolissima sentenza emanata dalla Corte di cassazione di Napoli, in una causa nella quale ebbi parte, dichiarò che questi decreti non avevano valore di fronte al nostro diritto pubblico interno, e che non si perdeva la cittadinanza per atto di Governo straniero, che proclamava la necessaria aggregazione degli emigrati e di coloro che permanevano nei loro rispettivi

Stati, se non vi fosse stata una esplicita manifestazione di assenso da parte del cittadino italiano.

Ora il secondo principio fondamentale del disegno di legge, che accetto completamente, è appunto questo: la condizione della libertà come concetto di assoluta modernità, in opposizione ai criteri che sono prevalsi fino al medio evo ed anche dopo negli Stati che avevano un principio territoriale prevalente sulla volontà dei cittadini. Quindi, fondamentalmente, la cittadinanza, o per acquisto, o per riacquisto, deve essere la conseguenza di un atto cosciente, volontario del cittadino.

Ma a questo principio si riannoda l'altro, che è pure informatore del disegno di legge: che non soltanto il fatto di essere nato sul suolo nazionale, ma, principalmente e fondamentalmente, il rapporto del sangue deve essere la causa determinante dell'attribuzione della cittadinanza nei rapporti dei figli del cittadino. E, conseguentemente, il rapporto di territorialità non deve venire che come surrogato, in caso in cui non socorra il rapporto del *ius sanguinis*.

Il figlio di padre italiano, non lo potete considerare che come italiano. Se ignoto è il padre ed è nota la madre, non potete considerarlo che come figlio di italiano. Ma se non è noto nè l'uno nè l'altro genitore, allora non vi è che una sola soluzione, quella di ricorrere al luogo di nascita e quindi il rapporto di territorialità, che non deve essere il rapporto che regoli la condizione di stato, deve aver valore come elemento sussidiario, perchè non si può ammettere che vi siano uomini senza patria.

Il terzo principio è quello della unità della famiglia. Ed anche qui il disegno di legge adotta un criterio che non può non essere accolto completamente, salvo qualche attenuazione di natura assolutamente secondaria.

L'unità della famiglia importa che non vi possa essere nella famiglia il marito che abbia una nazionalità, la moglie che ne abbia un'altra ed i figli che ne abbiano una terza.

L'unità della famiglia, secondo il concetto italiano prevalso anche nel codice civile in contraddizione con legislazioni di altri Stati o con legislazioni precedenti, è questo: che il marito determina la nazionalità della famiglia. La famiglia, come ente etico e giuridico, non può avere che un'unica nazionalità; questa si riflette sulla moglie, sicchè poi viene l'altra conseguenza, che

qualche volta può sembrare anche aspra, che il mutamento di nazionalità del marito porti il mutamento di nazionalità della moglie e dei figli; ma si tratta di conseguenze inevitabili di fronte all'unità di stato, di nazionalità della famiglia, che può essere attenuata in qualche caso: come, per esempio, nel caso della separazione personale.

Io forse dissentirei da una disposizione del disegno di legge, e sarei molto più largo nel rispettare la nazionalità della moglie separata dal marito: perchè, oltre che la separazione, di per sè, costituisce uno scioglimento parziale del vincolo della famiglia, d'altra parte, il mutamento di nazionalità potrebbe essere un mezzo, pel marito, di tiranneggiare la moglie da cui si separa. (*Commenti*).

Vi è il temperamento della necessità, della comunione della residenza nello stesso Stato. Ma questa questione ha un'importanza molto secondaria. Ad ogni modo, non si può non tener fermo il concetto fondamentale: che l'unità della famiglia importa necessariamente la unità di stato, nei rapporti politici e giuridici e, conseguentemente, l'unità di nazionalità, tanto pel padre, quanto pei figli; tanto pel marito, quanto per la moglie. Quindi, la conseguenza che lo straniero che sposa l'italiana, fa sì che questa diventi straniera; viceversa, l'italiano che sposa la straniera, la rende italiana.

Invece, come si sa, in Inghilterra, fino al 1870, era prevalsa una regola diversa: la inglese rimaneva inglese, anche sposando un italiano; la italiana che sposava un inglese, diventava inglese.

Ma questa è una soluzione superata: perchè, ormai, tutti gli Stati convengono che la donna la quale sposi uno straniero, diventi straniera; e viceversa la straniera che sposi il nazionale, diventi nazionale.

Ora, dico, questi sono i tre punti fondamentali a cui si rannoda la materia della cittadinanza, che è oggetto di questo disegno di legge; unità, e non molteplicità, della nazionalità; prevalenza del principio del sangue e non della territorialità; unità familiare; ed essi possono essere accettati per i limiti d'una discussione generale.

Come ho detto fin dal primo momento, mi pare che ciò basti per tranquillare tutti sull'accettazione completa del disegno di legge.

Non rimane che un'ultima proposizione, dopo della quale avrò finito d'annoiarvi, riservandomi qualche osservazione sugli ar-

ticoli; ed è quella che riguarda l'acquisto od il riacquisto della cittadinanza.

Come ho accennato, e come ricorda il cortese relatore, quando queste questioni erano un po' più vive e forse v'erano anche dissensi maggiori, in un congresso a Napoli, io fui uno dei pochi (od almeno ebbi un po' più d'energia degli altri) a rinnegare quella che era la tendenza anche del codice italiano, cioè di non favorire l'acquisto della cittadinanza a favore di chi dimorasse nel Regno, per lo esercizio d'istituti commerciali ed industriali: perchè nel codice è detto che la permanenza nello Stato a scopo industriale o commerciale non dà la presunzione d'accettazione della nazionalità, e non facilita l'acquisto di essa.

Ora, dicevo, questo è un errore; siamo in un periodo di trasformazione (sono passati molti anni da quel tempo; sono passati, credo, quindici anni); noi dobbiamo abbandonare questi pregiudizi o queste preoccupazioni che prevalsero nel Codice Napoleone.

Perchè Napoleone aveva concetti feudali in questa questione: i francesi dovevano rimaner sempre francesi e si dovevano chiudere le porte a quelli che potevano diventare francesi.

Noi, invece, dobbiamo aprire le porte a tutti quelli a cui si può aprirle, sempre con le debite cautele, affinchè non vengano poi talune importazioni non opportune. Ma, nelle condizioni presenti degli Stati moderni, l'aver creato grandi stabilimenti industriali e commerciali, deve essere un titolo di lode, che faciliti lo acquisto della cittadinanza. Se permane in Italia, per dieci anni, un industriale straniero, io gli facilito la via per diventare nazionale. Tanto meglio, se vengono in Italia stranieri, e portano impianti commerciali ed industriali, e se partecipano alla vita del paese. Forse un dubbio avrei sulla formula (ma non vengo a questi particolari); ed invece di dire: si siano resi notevoli servigi all'Italia soltanto, direi notevoli servizi anche commerciali o industriali, ma la formula del disegno di legge può pure accettarsi in via di applicazione, tanto più che, tolta la necessità della legge, dato il diritto di accordare la cittadinanza per atto di Governo e sentito il parere del Consiglio di Stato, la cosa è più facile.

S'immagini uno che abbia creato un grande stabilimento industriale, che stia in Italia da dieci anni e che dia da vivere ad una massa di operai; ma chi non riconoscerà come derivanti da costui quei tali vantaggi di cui parla l'articolo del disegno di legge?

Io dicevo dunque che noi non possiamo impedire, anzi dobbiamo favorire questa corrente; dobbiamo facilitare il ricupero della nazionalità perchè quando si sa che non si deve attraversare una lunga serie di pratiche, di spese, per ricuperare la nazionalità, tanto più facilmente si può avere un ritorno in Patria di coloro che sono andati a cercar fortuna all'estero e l'hanno trovata ed hanno acquistata un'agiatazza della quale naturalmente il paese approfitta.

Questi sono i tre criteri fondamentali sui quali poggia il disegno di legge, che io, per quanto potevo, ho dimostrato che deve essere accettato, appunto per i suoi concetti informativi, cioè, quello di facilitare l'acquisto della cittadinanza a stranieri; di facilitarla, sia per gli organi che devono provvedere, sia per le condizioni per le quali si deve conseguire, ed infine di facilitare grandemente il ricupero della nazionalità a tutti gli italiani che l'avessero perduta per la necessità di aggregarsi agli Stati dove si sono trasferiti, o per altre ragioni loro personali, o per interesse di lavoro assolutamente inevitabile e giustificato.

Pertanto credo che, senza entrare in particolari dei quali discorreremo a suo tempo, non possa cadere dubbio che, nella discussione generale del disegno di legge, il nostro voto debba essere completamente favorevole.

Io vorrei solamente richiamare l'attenzione dei ministri e dell'onorevole relatore ora, perchè potrebbe sfuggirmi poi, oppure potrei non trovarmi presente alla discussione degli articoli, sull'articolo 15 del progetto in cui è detto:

« È equiparato al territorio del Regno per gli effetti della presente legge il territorio delle Colonie italiane, salvo le disposizioni delle leggi speciali che le riguardano ».

Ora questo articolo mi ha destato una certa preoccupazione, perchè noi creiamo, se questo articolo passerà, l'equiparazione delle Colonie al suolo italiano per tutti gli effetti della legge. Ora con la frase: agli effetti delle leggi in rapporto ai vincoli di sangue, voi vi potete trovare di fronte a razze, a organismi, a tradizioni diverse; vi potete trovare di fronte ad un complesso di questioni che mi paiono grandemente pregiudicate da una disposizione generale.

È vero che si dice « salvo le disposizioni delle leggi speciali che le riguardano », ma questo significa che poi con le leggi speciali bisognerà ordinare *ex novo* tutto quello che

si è fatto in via di massima con questo articolo. (*Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri fa segni negativi*).

Onorevole sottosegretario di Stato, non dia alle mie parole un valore diverso di quello che è nel mio pensiero; non voglio dire che si abbia a respingere assolutamente l'articolo; verrei meno alla promessa di non entrare nell'esame dei singoli articoli.

Io non voglio dire che questo articolo, così come è formulato, ammetta un principio errato, nè io lo combatto. Non sarebbe, come ho detto, il momento di discuterlo, ma rilevo soltanto la gravità delle conseguenze di esso se non se ne limitano la portata e gli effetti. Dico dunque che fin da ora ho voluto rilevare questi miei dubbi e questi miei scrupoli perchè questo articolo mi preoccupa un po'. Epperò dobbiamo dargli quel significato di una dichiarazione, la quale va poi modificata o distrutta dagli ordinamenti speciali di ciascuna colonia. I quali ordinamenti dovranno contemplare la materia della cittadinanza volta per volta, rifacendo tutto il lavoro che ha fatto la legge nei rapporti sia dell'acquisto sia della perdita e del ricupero della cittadinanza. Compito un po' difficile, che forse si potrebbe evitare, se questo articolo lasciasse impregiudicata la questione del regolamento della cittadinanza nelle rispettive colonie, secondo le varie condizioni delle colonie stesse.

Non ho che un'ultima parola da dire e chiedo scusa di avere intrattenuto la Camera più di quanto mi ero proposto. Io credo che veramente sia una necessità di approvare con urgenza questa legge che è stata esaminata con tanta cura e tanta diligenza dal Senato, ed approvarla come omaggio doveroso a tutta quella grande massa di d'italiani che vanno all'estero, che sono ancora in una condizione giuridicamente e politicamente disagiata di fronte alla nostra legislazione vigente.

Abbiamo un caso recentissimo, il quale per quanto dolorosamente ci abbia sorpreso, pure ci richiama a provvedere. Abbiamo il fatto ultimo gravissimo della espulsione di tutti gli italiani dall'Oriente. Molte e molte migliaia d'italiani tornano in Italia cacciati dalla condotta aspra e guerresca...

*Una voce.* Barbara.

GRIPPO. ...della Turchia; vengono in Italia, e molti di questi si troveranno a dovere e voler profittare della legge, se la legge sarà immediatamente approvata. E

probabilmente... (*Movimenti del deputato Fusinato*).

L'amico Fusinato, che è molto competente, pare che abbia dei dubbi...

FUSINATO. Sono già italiani.

DI SCALEA. *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sono tutti italiani. Anzi li vogliono forzare a cambiare nazionalità, ma invano. Non l'hanno voluta cambiare, e ciò fa onore al nome italiano.

GRIPPO. Sta bene e me ne compiaccio. Però ho letto che molti di questi figli d'italiani parlano il francese, non l'italiano.

DI SCALEA. *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. È un'altra questione. Però non hanno voluto cambiare la coscienza e la nazionalità italiana.

GRIPPO. Questo, onorevole sottosegretario di Stato, dimostra che non m'ingannavo quando dicevo che il sentimento d'italianità che è rimasto in tutti gli emigrati dimoranti negli Stati del Sud-America e in Oriente, è un vincolo permanente che onora grandemente il sentimento nostro e il sentimento italiano di razza, che dovrà certamente risollevarsi dopo queste magnifiche manifestazioni, reali non poetiche, non astratte, del valore italiano.

E questo valore dovunque manifestatosi recentemente, nelle industrie e nei commerci e nella guerra, (*Bravo!*) servirà a rinsaldare sempre più questo sentimento. Ma noi che dobbiamo essere grati a tutti quegli italiani, che hanno mantenuto vivo questo sentimento malgrado l'abbassamento politico in cui si era, dobbiamo loro rendere anche noi, un tributo non poetico, non solo a parole, ma reale. E il tributo che ad essi si può dare, senza parlare d'altri, è questa legge, la quale viene a facilitare per tutte le vie la condizione di questi italiani che sono all'estero.

E tengo a notare anche un'altra cosa, che può grandemente onorare questa nostra seconda Italia, a notare, cioè, che, mentre molti avevano il dubbio, ed alcuni specialmente stranieri, l'enunciavano con ironia, che il giorno in cui noi avessimo avuto bisogno dei giovani che si trovavano all'estero, essi sarebbero stati sordi alla voce della patria, invece sono tornati ed hanno dato al mondo questo magnifico spettacolo di patriottismo, spontaneamente, senza eccitazioni, senza nessuna delle coercizioni che la legge dava come arma allo Stato. Il che dimostra che il sentimento di nazionalità non è un astratto sentimento che accompagna l'italiano all'estero,

ma un sentimento vivo, efficace e potente, che lo porta a tutte le conseguenze, anche le più aspre; che non è, come dicevo, un puro vincolo di sentimentalità storica o di ricordi, ma un vincolo reale, pratico ed efficiente.

Credo che la Camera, approvando il disegno di legge, già studiato con tanta cura e con tanto amore e approvato dal Senato, adempierà ad un debito di riconoscenza verso tutti questi italiani che con i fatti, e non solo con le parole, hanno dimostrato di essere meritevoli che noi li consideriamo come figli e come fratelli, come già li abbiamo considerati fino ad oggi. E non ho altro da dire. (*Vivissime, generali approvazioni. — L'onorevole ministro guardasigilli l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri e molti deputati vanno a congratularsi con l'oratore*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Onorevoli colleghi! consentitemi brevissime considerazioni obbligate al tema, anche perchè, avendo questo disegno di legge una tal quale attinenza, e non direi poca, col nostro problema della emigrazione, ebbi già precedentemente ad occuparmene; e questo mi giustifica se anche io vi infigo un po' del mio dire.

Anzitutto devo rendere omaggio alle considerazioni elevate che il nostro maestro (parlo per mio conto), che ha preso per primo la parola, ha fatto in ordine ai principi che governano questo disegno di legge, principi giusti e ispirati a quella sapienza, della quale ci furono maestri i nostri predecessori.

Parlo del concetto informatore della nazionalità e della cittadinanza, concetto il quale, come diceva molto saviamente l'egregio oratore che mi ha preceduto, ha preso la sua ispirazione più da concetti politici che da concetti giuridici e si informa a quel principio sacrosanto e fermo che è la base di ogni nazionalità e di ogni cittadinanza, cioè, sull'*ius sanguinis*, contrapposto all'*ius territorii* o *ius loci*.

Non posso dimenticare quanto l'illustre Mancini, maestro nella materia, diceva: « la cittadinanza deriva dalla razza e questa, e non il territorio, costituisce il precipuo elemento della nazionalità ».

E ancora: « Il principio di nazionalità sovrasta all'altro quanto l'uomo alla natura esteriore, lo spirito alla materia. L'uomo nasce membro di una famiglia, la nazione è un aggregato di famiglie; egli è cittadino

col padre suo, ma il luogo dove nasce dove domicilia e dimora non hanno valore ».

Tanto è vero che il nostro codice, anche precedentemente all'attuale disposto di legge, con i suoi statuti personali, accompagna i cittadini, anche fuori del territorio. Dunquè è l'*ius sanguinis*, che predomina e che stabilisce la base della cittadinanza e della nazionalità.

Non per questo non si deve avere considerazione anche dell'*ius loci* e dell'*ius territorii*, i quali vengono in sussidio, quando la condizione dell'uomo è tale che egli non abbia nessuna patria. Allora dobbiamo ricorrere all'esperienza, che ci viene dall'*ius territorii*.

Dunque plaudiamo a questo disegno di legge che allarga la sfera della cittadinanza e della nazionalità, allargando le facoltà comprensive, direi così, di questo attributo, ed estendendolo in modo, che nessuno dei cittadini possa trovarsi sul nostro territorio senza aver assunto una qualità, relativamente alla posizione politica del nostro paese. Questo è il primo concetto, che mi incoraggia a dare il mio voto alla presente legge.

Ma, si dice: noi ci troviamo di fronte a dei casi, che meritano seriamente la nostra attenzione. Si potrà adottare il sistema, patrocinato da taluno, della doppia cittadinanza. Quale condizione è fatta ai nostri emigranti all'estero, che per il fatto di essere colà, o di esservi nati, debbono subire questa cittadinanza per le leggi nazionali? Io non credo che il legislatore italiano debba preoccuparsi troppo di questa condizione di cose.

Credo che vi siano fenomeni che valga meglio osservare, secondare, per vedere di trarne le conseguenze, senza pretendere di disciplinarli, perchè questo sarebbe uno scopo assolutamente irraggiungibile. Ciascuno Stato è padrone di governare come crede i cittadini, che colà nascono, o colà si trovano, e quindi noi, come diceva egregiamente l'ottimo oratore, che mi ha preceduto, non possiamo che facilitare il più che sia possibile il ritorno di questa nostra gente, che va all'estero, ispirata e costretta dal sentimento onesto, plausibile e lodevolissimo di migliorare la propria condizione economica.

Noi dobbiamo facilitare questo ritorno nello Stato, questo recupero della cittadinanza, che io vorrei riconoscere come non mai perduta; e disciplinare la materia in modo, che il fatto solo del ritorno ed il

fatto di una dichiarazione, non di voler riprendere la cittadinanza, ma di volersi fermare presso di noi, debba far sì che questa cittadinanza rimasta sospesa riprenda vigore, e venga riacquistata dal nostro concittadino, che è tornato in patria.

Ogni formalità che noi possiamo suggerire od ordinare ad un cittadino, perchè sia obbligato a domandare ciò che egli, secondo me, ritiene di non aver mai perduto, è un onere che offende la sensibilità e la dignità del cittadino; ragione per cui non vorrei che nella legge fossero consegnate discipline procedurali, all'infuori del fatto determinato dal ritorno, e, più che dalla dichiarazione, dall'essenza della dimora, dalla residenza in paese.

Sono certo che noi non possiamo pretendere di recuperare tutti quelli che vanno all'estero. Ci sono di quelli che vi si insediano, più che per altro, per ragioni di affari, e sono attaccati là per questo motivo, più che per altre considerazioni.

Ho avuto occasione, e ne ho sempre frequentemente, di conoscere i sentimenti di questa nostra gente, e so che molti tornerebbero volentieri. Sarà anche un mezzo secolo, un secolo, che le loro famiglie si trovano all'estero, ma il desiderio della patria si mantiene ancora vivo in loro, e ce lo dimostra il fatto che, di quando in quando li vediamo tornare, sia pure per breve ora, in Italia, secondo che la condizione delle cose e dei loro affari lo consente; ma lo spirito italico non li abbandona, il sentimento della patria, ripeto, è in loro vivissimo.

Certo è che, nel rinnovarsi e nel riprodursi della famiglia, ci sono di quelli che restano là, che si immobilizzano nel nuovo territorio, ma questi sono inconvenienti, ai quali non possiamo riparare, e che bisogna subire.

Ho sentito dall'ottimo oratore che mi ha preceduto narrare della penosa impressione avuta, perchè, specialmente nell'Argentina, accade che, principalmente nei ragazzi, nei bambini, si sta divulgando quasi un sentimento di rinascimento e di vergogna a confessarsi italiani, e preferiscono di essere chiamati argentini.

Ora io credo che questi sieno fenomeni contingenti, temporanei, passeggeri.

Come ho già detto, ho sentito molti di coloro che bazzicano, e non poco, per le Americhe, e vi restano per anni, ed io son certo che, se voi poteste confrontare l'idea che essi avevano del nostro paese, dopo i disa-

stri disgraziatamente avuti in tempi passati in Africa, con quella che essi hanno oggi, in seguito ai fatti gloriosi delle nostre truppe, ai successi che abbiamo oggi ottenuti sullo stesso territorio africano, vedreste la grande differenza che corre. Io ho avuto occasione di constatare in queste conversazioni come la notizia di questi fatti, delle vittorie nostre in Africa, abbia all'estero tale un'eco di simpatia e di plauso, da non potersi immaginare, mentre nel passato noi vi eravamo completamente screditati.

Allora, quando si parlava di italiani, si diceva: cosa volete parlare d'italiani, che sono stati battuti perfino dagli abissini?

Eravamo screditati a tal punto che non fa meraviglia se nelle scuole, nei giuochi, sulle piazze, nelle loro conversazioni questi bambini, la cui mente è fresca e si plasma come cera molle, riportassero quella impressione e la ripetessero.

Ma, se, al giorno d'oggi, noi sentissimo quegli stessi bambini, se, al giorno d'oggi, noi avessimo qui l'eco di quello che di noi si dice all'estero, ci accorgeremmo che la condizione del sentimento al riguardo dell'Italia, in quei paesi, è molto mutata, e che l'Italia ha guadagnato molto, che il nostro prestigio all'estero è sensibilmente accresciuto, e ce ne dobbiamo gloriare, e dobbiamo essere riconoscenti a quei nostri fratelli, che tanto hanno contribuito a rialzare questo prestigio.

Dunque sono fenomeni passeggeri, che non possono avere un'influenza continuativa. Ma facilitiamo, come ripetevo e ripeto volentieri, a questi nostri concittadini il ritorno.

Nessun onere, nessun obbligo: il fatto stesso del ritorno valga di per sé.

E poichè noi siamo in materia di facilitazioni, vorrei osservare qualche cosa che richiama l'attenzione agli articoli 7 e 8, mi pare, di cui poi si ha la sintesi, se così mi fosse permesso di dire, nell'articolo 9.

Noi sappiamo che vi sono paesi i quali, per il fatto della nascita nei loro territori, non solo affibbiano la cittadinanza *iure territorii*, *iure soli*, ma obbligano anche al servizio militare.

Ora, noi avevamo ottenuto che questa gente la quale ha dovuto prestare forzatamente, per le condizioni fatte dalla legge del luogo, il servizio militare, non fosse più obbligata, ritornando in patria, a prestare il servizio militare presso di noi. E la cosa era stata consegnata in una disposizione

precisa della legge del 1910, mi pare all'articolo 33.

Questa condizione di cose è mantenuta, mi sembra dalle nuove disposizioni, perchè l'articolo 9, ne non erro, ribadisce la condizione di fatto acquisita in forza della legge del 1910. Ma vi è una considerazione però nell'articolo 8 al comma 3, che mi ha sollevato un dubbio.

Dice il comma 3: « chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio, perde la cittadinanza ».

Ora, io faccio un po' il caso pratico. Un Tizio è all'Argentina o al Cile, per esempio. Capita l'età nella quale è chiamato a prestare il servizio militare e deve prestare questo servizio. Credete voi che il Governo italiano possa in questa condizione di cose richiamare il militare che è là, che presta servizio?

*Una voce.* Se presta servizio volontariamente!...

CAVAGNARI. Ma, volontariamente qui non è detto, mi pare!...

Ora io dico, siccome questo Tizio fa un servizio a corso forzoso, chiamiamolo così (*Ilarità*), siccome fa un servizio obbligatorio, credete voi di potergli imporre di abbandonare il servizio, per ritornare in Italia? Allora voi lo fate diventare disertore in quel paese, nel quale non potrà più ritornare. E qui voi gli concederete, gli restituirate anzi, quella cittadinanza che, secondo me, non aveva perduto, perchè il fatto di aver assunto un servizio all'estero, in forza di una legge che lo impone, non può causare perdite di sorta ai nostri concittadini, anche quando, essendo in servizio militare, non potessero corrispondere ad una intimazione nostra, con la quale vorremmo che abbandonassero quel servizio.

A dir la verità non ho ben compreso questa disposizione, che mi pare contenga una contraddizione con ciò che dispone la legge del 1910; ma, ad ogni modo, ne parlerò nella discussione degli articoli, a meno che il relatore, che ci ha offerto una relazione così preziosa, non voglia prima illuminarmi su questo punto.

E non avrei altro da aggiungere, anche perchè mi riservo, se sarà il caso, di fare qualche osservazione sugli articoli.

Non mi rimane che rallegrarmi di questa nuova tappa verso ciò che dovrebbe essere

sancito da un codice internazionale. In questo campo l'Italia fu esempio di civiltà; con l'articolo 3 del codice civile essa ha offerto un pegno di solidarietà sociale, di fraternità, concedendo agli stranieri tutti i diritti civili. E, se una cosa vi è da deplorare, è che, all'infuori dei nostri vicini, i quali però si sono riparati dietro la reciprocità, presso gli altri popoli, questo nostro principio non abbia trovato accoglienza. Poco importa però che la profezia del Pisanelli, come osserva il relatore, non si sia in questo punto avverata; il principio è tale che farà cammino.

Non solo nel campo del diritto marittimo e commerciale sarebbe desiderabile ottenere la unificazione di certi principi giuridici, i quali debbono oltrepassare tutte le frontiere, in nome dell'equità, dell'onestà dei criteri, su cui sono basate, ma sarebbe bene tenerla anche nel campo della cittadinanza, perchè ciò faciliterebbe di molto la posizione delle diverse nazionalità, raggiungendosi così quella finalità che fu il pensiero costante dei nostri maggiori, dal Mancini al Mamiani, ed a tanti altri.

E non potrei chiuder meglio il mio dire che augurandomi che all'Aja, dove così di frequente si adunano i rappresentanti delle potenze, ma dove una volta osservai (e lo dico senza mancare di riverenza) che si andava facendo passeggiar per la medesima non so quali animali (*Si ride*) poichè si parlava molto e si concludeva poco; i nostri rappresentanti, in nome dell'umanità e della civiltà, vogliano patrocinare questa idea della unificazione dei codici, come avviamento ad una nuova era di pace e di solidarietà fraterna dei popoli. (*Vive approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallo.

**GALLO.** Onorevoli colleghi, questo disegno di legge, come è noto, viene sottoposto al nostro esame dopo di avere formato oggetto di un'ampia ed elevata discussione nell'altro ramo del Parlamento, ed io prendo a parlare dopo che due oratori, l'uno specialista, l'onorevole Grippo, l'altro generico, l'onorevole Cavagnari, hanno portato il contributo delle loro osservazioni nella discussione del disegno di legge medesimo in questa sede.

Ora io penso che, se è sempre utile quando si tratta di disegni di legge che già abbiano ottenuto il suffragio dal Senato, e in specie di disegni di legge che riguardano riforme di diritto privato, il riandare al dibattito a

cui essi diedero luogo in quel Consesso, perchè molto è da apprendere dalle discussioni che si svolgono nell'aula serena di Palazzo Madama; non meno utile, e certo più pratico è il seguire gli oratori che ci hanno preceduto, perchè così si evita la ripetizione di giudizi e di obiezioni, su cui dapprima ci si era fermati, ma che poi, alla luce della discussione, sono apparsi infondati od erronei.

Così, appunto perchè sono rimasto perfettamente convinto delle ragioni addotte in Senato dall'onorevole ministro, dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale e dall'autore del progetto, onorevole Scialoja, sulla questione della doppia cittadinanza, nulla dirò in ordine alla questione medesima, se non per approvare che concetti così vecchi e da lungo tempo superati non abbiano trovato posto in questo disegno di legge.

Così, ancora, nulla ripeterò, per non deturparlo, di quanto è stato detto con tanta maggiore autorità dall'onorevole Grippo.

Tuttavia, io credo che su due punti i dubbi non siano stati dileguati; epperò su di essi insisterò. Se essi non riusciranno di grande interesse, non voglia la Camera darne colpa a me; ma voglia, piuttosto, tener conto del mio desiderio, della mia buona intenzione di non ripetere cose già dette.

Ma prima di venire alla discussione di questi due punti, mi si consenta di esprimere una parola di lode all'onorevole ministro per aver mantenuto e fatto suo questo progetto e una parola di lode all'onorevole Alfredo Baccelli, associandomi in ciò a quanto ha detto l'onorevole Grippo, per l'ammirabilissima sua relazione, che viene ad arricchire la letteratura parlamentare di questi ultimi tempi.

L'utilità di una legge organica in materia di cittadinanza, che è stata rilevata dall'onorevole Grippo con speciale riguardo al lato politico dell'istituto stesso, è dimostrata pienamente, io credo, dallo stato della legislazione vigente, legislazione tutta frammentaria e in taluni punti anche contraddittoria. Chi voglia oggi conoscere le norme regolatrici della cittadinanza nel nostro diritto deve fare ricorso a tre leggi: al codice civile, alla legge sull'emigrazione e alla legge sulla cittadinanza del 1906, proposta dall'onorevole Sonnino.

Non è un caso isolato nella nostra legislazione questo che un istituto giuridico, regolato in origine dal codice civile, sia stato in seguito modificato da una legge

speciale, di guisa che le norme regolatrici dell'istituto stesso siano andate frazionate fra il codice civile e la legge speciale; ma nel caso della cittadinanza, credo che vi sia qualche cosa di più grave e di più enorme della frammentarietà delle disposizioni regolatrici.

Noi abbiamo veduto entrare in vigore la legge sull'emigrazione, la quale, fra l'altro, in contrasto con le disposizioni del codice civile, non ammetteva la perdita della cittadinanza da parte di chi assuma un impiego all'estero senza il consenso dello Stato italiano; e ciò per il concetto nobilissimo che lo Stato, piuttosto che avversare, debba desiderare che i propri cittadini siano chiamati all'estero a funzioni pubbliche, perchè così la nostra emigrazione assurge ad un carattere più civile, perchè così gli emigranti nostri vengono a rappresentare veramente una forza politica e intellettuale e sono posti in grado di fare maggiore onore al nome italiano.

Orbene, mentre con la legge della emigrazione si veniva ad abolire quella causa di perdita della cittadinanza, e quindi si veniva implicitamente ad abolire anche il numero 3 dell'articolo 11 del nostro codice civile; rimaneva in vita il numero 3 dell'articolo 13 del codice stesso, che non ammette il riacquisto della cittadinanza da parte di chi conservi un impiego all'estero.

E non si creda che si tratti di dissonanza, che risulti, diciamo così, solo sulla carta; si tratta, invece, di una illogicità grave, che ha avuto effetti certamente non buoni in taluni giudizi rimasti memorabili.

Non ho, infatti, che a ricordare una sentenza della Corte di cassazione di Roma, la quale annullò una sentenza della Corte di appello solo perchè questa aveva avuto il torto di applicare il diritto vigente.

Evidentemente la Corte di cassazione aveva giudicato alla stregua del numero 3 dell'articolo 11 del codice civile, mentre la Corte d'appello aveva applicato la legge sulla emigrazione, che il numero 3 dell'articolo 11 del codice civile aveva abolito!

A me pare, dunque, che non occorra dimostrare quanto l'unificazione delle norme regolatrici della cittadinanza riesca utile; epperò credo che non si debbano lesinare le lodi all'onorevole ministro, non solo per aver fatto suo il progetto Scialoja, ma anche per aver fatto in modo, con la sua autorità parlamentare, che il disegno di legge venisse portato presto alla discussione del Parlamento.

E vengo alle due osservazioni, che avevo in animo di fare.

La prima riguarda una questione di metodo, circa la formazione della legge fondamentale.

Notava un illustre cultore del diritto civile che non vi era ragione alcuna, dovendosi procedere a regolare l'istituto della cittadinanza, di sottrarre al codice civile l'istituto medesimo, per farne oggetto di una legge speciale.

Io convengo nell'opinione del senatore Chironi, che espresse appunto questo concetto in Senato, e non già perchè non voglia che si attenti all'integrità del codice civile (al quale riguardo dirò anzi in seguito qualche cosa), ma perchè non riesco a vedere la ragione pratica per la quale, dovendosi disciplinare l'istituto della cittadinanza, che forma già oggetto di un titolo, del primo titolo del nostro codice civile, si debba lasciarlo fuori del codice.

Prescindo dalla questione dell'importanza maggiore o minore del diritto di cittadinanza. Lascio quindi da parte la questione se dal diritto di cittadinanza, come dice l'onorevole Baccelli nella lucidissima sua relazione, derivino tutte le conseguenze di diritto pubblico e privato che più interessano la collettività od i singoli: ovvero se, come disse l'onorevole Scialoja in Senato, una gran parte del contenuto del diritto della cittadinanza sia andato perduto dopo che le legislazioni moderne hanno ammesso al godimento di molti diritti civili anche gli stranieri.

E metto da parte anche la questione, su cui insistette l'onorevole Scialoja stesso, circa il minor rispetto che l'italiano debba al codice civile in confronto al rispetto che il francese deve al codice Napoleone, in quanto il codice Napoleone fu opera originaria, mentre il codice civile nostro è opera derivata.

La questione va posta, secondo me, in termini differenti. È certo che, presto o tardi, si dovrà addivenire ad altre e molte riforme di istituti di diritto privato, perchè nessuno più riconosce nel diritto quel carattere assoluto che gli veniva attribuito dall'idealismo metafisico; ma tutti sentiamo, invece, che ad ogni novità nello assetto economico della società debba corrispondere un diverso indirizzo della legislazione.

Ma io mi domando: vorremo noi lasciare che anche il Codice civile diventi semplicemente un ricordo e cioè, con leggi e leggine speciali, si provveda a modificare altri

istituti? Sono già innanzi al Senato altri due disegni di legge, che riguardano riforme di diritto privato: l'uno sulla trascrizione e l'altro sulla filiazione naturale.

Orbene, anche questi disegni di legge rimarranno fuori del codice?

L'argomento che fu portato a sostegno della opportunità di provvedere a questa riforma con una legge speciale, è questo: poichè il numero degli articoli del titolo del Codice civile nel quale si tratta della cittadinanza, non corrisponde perfettamente al numero degli articoli che verrebbero a costituire questa nuova legge, non si possono gli articoli di questa legge trasportare nel codice senza alterare la numerazione tradizionale del codice stesso.

Ora l'argomento non mi sembra convincente. In primo luogo, si può rispettare la numerazione tradizionale sol che si aggiunga al numero degli articoli le indicazioni *bis*, *ter*, *quater*, ecc., come si è fatto in tante altre leggi e senza inconvenienti di sorta.

In secondo luogo, poi, io credo che, più del numero tradizionale, ciò che interessa rispettare è il principio della codificazione, che è gloria nostra, e che, se qualche cosa vi sia da conservare, sia precisamente il sistema del nostro diritto civile; e poichè il Codice rispecchia il sistema, ed il sistema nel nostro diritto si apre appunto con l'istituto fondamentale della cittadinanza, dello stato dei cittadini, non vedo la ragione per la quale questo istituto si debba sottrarre al nostro Codice e debba formare oggetto di una legge speciale. Io mi auguro, perciò, che l'onorevole ministro vorrà fare in modo che le disposizioni di questa nuova legge vengano incorporate nel Codice civile.

L'altra osservazione riguarda la rinuncia tacita alla cittadinanza. Come ha detto testè l'onorevole Grippo, questo disegno di legge, come, in genere, tutta la legislazione vigente nella stessa materia, poggia su un principio di piena libertà, tanto che è ammessa la rinuncia alla cittadinanza. Ma io credo che ancora meglio rispettato sarebbe quel principio, se fosse ammessa nel disegno di legge anche la rinuncia tacita: naturalmente in casi eccezionali, ben determinati e precisati, come, per esempio, cito l'esempio del Fiore, che leggevo ieri sera, del cittadino italiano che abbia abbandonato il proprio domicilio ed abbia stabilito il domicilio eletivo all'estero, per un periodo ininterrotto di dieci o venti anni. Non faccio proposte concrete, perchè è de-

siderio di tutti che questa legge non sia modificata e non torni al Senato; mi limito a pregare l'onorevole ministro di volere studiare se non sia il caso di provvedere in questo senso.

Ma, giacchè sono a parlare, consenta la Camera, se non la ho troppo infastidita (*No! No!*) che aggiunga poche altre parole, rivolte più specialmente all'onorevole ministro in tema non strettamente attinente a questo disegno di legge sulla cittadinanza, ma che mi vengono suggerite dal fatto stesso della discussione del disegno medesimo.

Nella discussione generale del bilancio di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1910-11, l'onorevole Fani, allora guardasigilli, ci fece conoscere, dirò così, ufficialmente, che la Commissione per la riforma del diritto privato, istituita nel 1906 e disciolta poi dall'onorevole Scialoja nel 1910, per essere ricostituita in modo diverso, era venuta nella conclusione che tre istituti giuridici meritassero più urgente riforma e precisamente: la cittadinanza, la filiazione naturale e la trascrizione, e che, per questi tre temi, la Commissione stessa aveva formulato tre schemi di disegni di legge, i quali poi, dall'onorevole Scialoja, erano stati presentati al Senato.

Ora non è il caso di vedere se la Commissione colpì nel segno dando la preferenza ai tre argomenti, che ho ricordati. A me preme, soprattutto, di constatare che la Commissione per la riforma del diritto privato rispose, sin dai primi anni (a differenza di moltissime altre Commissioni del genere) agli intendimenti del ministro proponente ed alle aspettative del paese, e di augurarmi che quella iniziativa non vada perduta. Certo, con la presentazione di questi tre disegni di legge, non si può dire sia esaurito il campo vastissimo delle riforme del diritto privato, che nessuno più considera, come dicevo poc'anzi, come una rocca inspugnabile, per quanto il contrasto degli interessi di classe e le tendenze conservatrici del diritto costituito ritardino e rendano estremamente difficile qualsiasi emenda di essi.

Ma vi sono istituti giuridici sui quali l'efficacia del rinnovamento degli studi morali, politici e sociali si è fatto già largamente sentire.

Ricordo che un nostro eminente giurista diceva che, come noi non ci accorgiamo dell'aria se non quando non possiamo respirare, così non ci accorgiamo dell'esi-

stenza del diritto se non quando esso non risponde più ai nostri bisogni. Ora io dico: se il rinnovamento degli studi morali ha indotto alla presentazione di un disegno di legge sulla filiazione naturale; se l'efficacia de' nuovi studi politici ci ha condotto alla presentazione di questo ottimo disegno di legge sulla cittadinanza; su ciò, che sulla trasformazione di altri istituti giuridici possa il rinnovamento della scienza più nuova, la sociale, nulla è stato ancora definito.

Onde io prenderei occasione da questa discussione per pregare l'onorevole ministro affinché l'iniziativa della nomina di quella commissione del diritto privato, iniziativa dovuta ad un suo predecessore, onorevole Finocchiaro-Aprile, la cui memoria so che le è carissima, non vada perduta. So bene che l'attività di tutti i guardasigilli è stata per lunghi anni assorbita dalla riforma giudiziaria e dalla agitazione della classe interessata.

Ma ora, per fortuna di tutti, non meno dei magistrati che del pubblico, pare che anche questa gironda sia per tacere, perchè il Parlamento si appressa a discutere il nuovo ordinamento giudiziario.

Volga ora, onorevole ministro, la sua attività, che è così feconda, ad un campo più nobile, le sorrida una meta più alta ed avvicini il diritto alla vita. (*Vivissime approvazioni — Moltissimi deputati si congratulano con l'oratore.*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fusinato.

FUSINATO. Desidero di esporre io pure alcune considerazioni, assai succinte, d'indole generale, su questo disegno di legge. Non vorrei portare una nota troppo diversa da quella degli altri miei colleghi, dichiarando di non avere per esso uno straordinario entusiasmo. E si badi che, accanto a questa mia dichiarazione, ne voglio subito aggiungere un'altra, e cioè la mia ammirazione per i giuristi eminenti che hanno contribuito alla redazione del progetto: da Vittorio Scialoja, anzitutto che l'ha elaborato, all'attuale ministro della giustizia che l'ha accettato e strenuamente difeso; da Vittorio Polacco che ne fu, al Senato, sapientissimo ed arguto relatore, al nostro collega Baccelli che ne ha accolto e sostenuto le conclusioni in una relazione veramente e sotto ogni punto di vista pregevolissima. Ma non è, assolutamente, colpa degli uomini. È la materia stessa che rende, non dico difficile, ma impossibile di fare in Italia una buona legge sulla cittadinanza.

In verità, le condizioni infinitamente svariate, in cui si svolge il nostro grande fenomeno dell'emigrazione, influiscono e debbono influire in maniera altrettanto svariata sul regolamento del vincolo giuridico che deve unire gli emigrati alla loro terra d'origine.

È impossibile contenere in una legge generale tutte queste innumerevoli forme. Le regole che si addicono all'individuo che isolatamente emigra, non possono essere convenienti per governare l'acquisto, la perdita e il riacquisto della cittadinanza in relazione a quelle centinaia di migliaia di italiani che, oltre il mare ed oltre i monti, in mezzo a genti straniere hanno creato una nuova grande Italia fuori d'Italia.

Ancora: le condizioni morali, politiche, giuridiche, per esempio, delle nostre grandi colonie nell'America del Sud, sono profondamente diverse dalle condizioni dei grandi nuclei italiani dell'America del Nord; e le une e le altre poi sono tutt'altra cosa delle nostre colonie in Levante.

È impossibile che una legge, la quale non può procedere che per precetti generali, dia soluzione generale e soddisfacente a queste multiformi situazioni di fatto, che domandano diverse soluzioni di diritto.

Ben so che le disposizioni del nostro Codice civile, fatto in un'epoca in cui le nostre grandi emigrazioni transoceaniche può dirsi che ancora non esistessero, sono quanto mai deficienti.

Ma non si è abbastanza rilevato che, nella realtà, avvengono e sono avvenuti una quantità di accomodamenti di fatto, di adattamenti, di taciti compromessi, in virtù dei quali si è creata una situazione di cose più che tollerabile.

Avviene infatti, da un lato, che l'acquisto, da parte di tanti nostri italiani, della cittadinanza straniera, rimane quasi sempre ignorato in Italia; cosicchè, quando essi ritornano fra noi, sono sempre considerati come italiani; dall'altra parte, è raro il caso che i nati da italiani all'estero siano regolarmente iscritti nei registri del nostro stato civile.

Si aggiungano le istruzioni, che saggiamente il Ministero degli affari esteri dà agli agenti consolari e diplomatici, di non applicare con severità eccessiva i principi del Codice civile relativi alla perdita della cittadinanza, e le tendenze egualmente lodevoli della giurisprudenza; al quale proposito l'onorevole Grippo ha testè opportunamente ricordato come la nostra magistratura non

applichi la disposizione del Codice civile, concernente la perdita della cittadinanza, ai casi di cittadinanza imposta da leggi straniere senza la volontà dell'individuo; e si avranno così le vere ragioni per le quali, ripeto, nonostante le deficienze della legge, si è creata una condizione di cose più che tollerabile, la quale non dà luogo, in pratica, a gravi inconvenienti nè a gravi lagnanze; e tutti i conflitti irriducibili, tutte le difficoltà insuperabili che dovrebbero essere la conseguenza logica delle leggi e che si temono e si suppongono da chi studia il Codice a tavolino, nella pratica non si verificano, e vengono felicemente superate dalla virtù dei fatti.

Questa medesima situazione, credetelo, onorevoli colleghi, rimarrà anche dopo questa legge; la quale lascerà le cose su per giù come sono; e sarà bene che così sia; perchè se la legge volesse essa direttamente affrontare quelle difficoltà e per virtù propria risolverle, non vi riuscirebbe mai.

Del resto non disconosco tutte le ragioni, già in parte accennate dai colleghi che mi hanno preceduto, per dimostrare la convenienza della legge; e io ben volentieri la legge accolgo: ma non vorrei che sulla sua pratica importanza si concepissero speranze eccessive; e vi chiedo facoltà di esporvi, in ordine ad essa, alcuni apprezzamenti che ne tocchano più il lato, dirò così, politico che quello strettamente giuridico, e che riguardano appunto i suoi rapporti con i bisogni, i desideri ed i voti di coloro che più vi hanno diretto interesse, e cioè i nostri connazionali che vivono all'estero.

Non che io reclami per essi il diritto di farla essi questa legge; e neanche credo che i loro interessi, per quanto importanti, debbano premere e vincere tutti gli altri; ma credo che debbano essere presi nella più seria considerazione, e, per quanto è possibile, soddisfatti.

Or gli Italiani all'estero hanno avuto occasione di manifestare, con forme precise e solenni, questi loro desideri e bisogni, nei due Congressi che si sono tenuti qui a Roma, nel 1908 e nel 1911. E si conceda a me di essere qui in certo modo l'interprete di quei voti, adempiendo, con ciò vorrei quasi dire ad un dovere professionale, avendo avuto l'onore di essere il presidente di una Sezione e il presidente generale del secondo di quei due memorabili Convegni.

Ora se io volessi riassumere la voce che viene a noi legislatori, tutta concorde, da quei Congressi, la esporrei così:

« Voi dovete rinunciare (ci dicono quei nostri fratelli che vivono all'estero) a risolvere con le vecchie formule giuridiche i problemi nuovissimi che in ordine alla cittadinanza ha fatto sorgere il nuovo e grande fenomeno dell'emigrazione italiana per la quale un sesto della nostra popolazione vive fuori d'Italia, per la quale, ogni anno, un milione di nostri lavoratori parte e ritorna solcando e risolcando il mare.

« Ricordatevi (essi ci dicono) che non per diletto noi abbiamo abbandonato la nostra terra, ma per cercare all'aspro problema della vita una soluzione men dura di quella che ci era consentita in patria; fate che, almeno, le patrie leggi non ci rendano ancor più difficile quella lotta; non impediteci, quando la necessità ce lo imponga, di procurarci, nel paese dove viviamo, gli strumenti politici e giuridici che sono necessari per poter più efficacemente combattere nella dura battaglia; e non malediteci se lo facciamo; non create un conflitto acuto e pericoloso fra i doveri che ci vorrebbe imporre una rigida legge e la necessità della nostra vita nuova; e se, costretti da una dolorosa necessità, noi acquistiamo la cittadinanza locale, non consideratelo come un atto contrario alla patria; e forniteci piuttosto il mezzo per poter poi ritornare di nuovo e tutti interi all'Italia quando cessi quella situazione. Ciò che a voi, ciò che a noi preme, è di tenerci uniti alla patria; e quello che occorre a tal fine, soprattutto, è di conservare vivo, con tutti i mezzi, nel nostro cuore e nel nostro spirito, il sentimento e il carattere italiano, l'amore e la coscienza della patria lontana; non date troppa importanza a ciò che in molti casi si riduce per noi ad un mero simbolo giuridico, ad una vana ombra, quando non diviene un penoso imbarazzo.

« E quanto ai figli di noi italiani, nati in America, accettate una situazione che non è nè in nostro, nè in vostro potere di modificare.

« Certamente sarebbe infinitamente meglio che non fosse così; ma è così: essi, nati in un paese straniero, dove debbono e vogliono vivere, vogliono anche appartenere ad esso.

« Oh, se bastasse una dichiarazione della nostra legge per tenerli a noi avvinti di fatto e di diritto! Ma questo vano tentativo, d'imporre una cittadinanza che essi non vogliono, non dà all'Italia un soldato di più, e le dà invece molti cuori di meno. Esso crea una situazione per la quale a questi figli d'italiani rimangono aperti tutti

i paesi del mondo, meno proprio l'Italia, dove non possono recarsi senza essere costretti agli obblighi militari, e dove invece è da credere che a preferenza di ogni altro paese i genitori li manderebbero, ad istruirsi e a educarsi.

E, mentre, pertanto, il nostro interesse ci deve spingere a far sì che si concili l'inevitabile acquisto della cittadinanza straniera con l'affetto per la patria dei genitori e degli avi, veniamo invece ad escludere i mezzi più utili onde quell'affetto dovrebbe alimentarsi, e rendiamo ad essi spiacente la patria italiana che si rappresenta come un'imposizione ritenuta ingiusta, come una minaccia di doveri e di pene, anzichè come una sorgente di diritti, di sentimenti e di protezioni».

Questa, onorevoli colleghi, se io ben la ho compresa e se ben la ho riferita, è la voce che gli Italiani da ogni parte del mondo ci inviano. E uno dei compiti più gravi di quei due Congressi che ho ricordato, fu appunto quello di conciliare questi sentimenti e questi bisogni con tante altre e diverse esigenze, che pure hanno diritto di considerazione, e di trovare una adatta formula giuridica che li soddisfacesse. Le discussioni che a tale proposito ebbero luogo, non avrebbero potuto essere più interessanti, più appassionate e istruttive.

Fu esclusa la prima soluzione che era stata proposta, sulla base della cosiddetta doppia nazionalità: una espressione infelice che copre un concetto giuridicamente errato, ma una tendenza a mio giudizio giusta; e dopo molte discussioni si giunse infine a una formula di conciliazione, la quale ebbe l'approvazione unanime di tutto il Congresso, nel quale non soltanto erano rappresentati gli italiani all'estero, ma altresì molti ed insigni italiani residenti in Italia.

In quale considerazione sono stati tenuti da questo disegno di legge i voti così espressi dai Convegni degli italiani all'estero? Troppo poca, mi si conceda di dirlo; ed è proprio questa la mia maggiore lagnanza, ed è a ciò che si riferisce la preghiera che io rivolgo al Governo e alla Commissione.

Questo disegno di legge, pure così pregevole sotto tanti punti di vista, troppo insufficientemente provvede alla tutela e alla soddisfazione dei giusti bisogni dei nostri connazionali che vivono all'estero. Esso anzi, sotto un certo punto di vista,

sembra collocarsi in una tendenza contraria, e segna quasi un regresso.

Dovrò riservarmi alla discussione degli articoli di meglio dimostrare queste mie affermazioni, perchè mi avvedo che l'ora incalza. Basterà che io ricordi adesso tre punti, che cito a sussidio e dimostrazione delle mie parole: 1° la abrogazione dell'articolo 36 della legge 31 gennaio 1901, che dava speciali facilitazioni per la concessione della cittadinanza agli italiani residenti all'estero e la cui scomparsa (come lo stesso onorevole relatore lealmente riconosce) rappresenta un regresso; 2° l'articolo 7 del disegno di legge, il quale non soltanto non accoglie il voto espresso dagli italiani all'estero nei loro congressi, del quale io mi sono fatto interprete presentando un apposito emendamento, ma va ancora più indietro di ciò che l'originario disegno di legge Scialoja pur concedeva, e che io, come minimo di concessione, sarei disposto ad accettare, se non potessi ottenere di più; 3° per ciò che riguarda il riacquisto della cittadinanza (che è la parte più pratica del disegno di legge), rilevo che mentre in un altro disegno di legge presentato dal Governo il 12 marzo 1910, dal titolo « Provvedimenti riguardanti l'emigrazione » si conteneva un articolo, 35-bis che consentiva il riacquisto della cittadinanza a chiunque rientrasse nel Regno (domandando, per altro, bisogna dirlo, una dichiarazione di rinunzia alla cittadinanza straniera), nell'attuale disegno di legge si richiede invece, per chi ha perduta la cittadinanza italiana per acquisto di cittadinanza straniera, la residenza per due anni nel Regno.

Io confido che il Governo non vorrà rifiutarsi ad accogliere qualche equa modificazione, nell'ordine di idee da me manifestato.

Ho sentito esprimere la preoccupazione di dovere eventualmente rimandare il disegno di legge al Senato. Ma non saprei perchè ciò dovrebbe trattenerci dal cooperare, invece, con l'altro ramo del Parlamento, perchè la legge risulti quanto migliore si possa.

Questo disegno di legge, già lo dissi, non rappresenta nessuna urgenza immediata. E si tratta, d'altronde, di modificare una legge fondamentale del diritto pubblico e del privato; nessuna cautela può essere eccessiva e nessuna ponderazione esagerata.

Ricordiamo altresì che sei milioni d'italiani viventi all'estero attendono questa legge, e guardano ad essa. Anche dal punto

di vista politico, non sarebbe bene mostrare che in così poco conto furono tenuti i loro voti e i loro desiderii.

Vedo qui presente il ministro degli esteri; ed io spero di avere a tale fine il suo consenso e la sua cooperazione preziosa. Mi affidano anche le nobili parole che egli pronunciava, ora è giusto un anno, nel suo discorso bellissimo all'inaugurazione del secondo Congresso degli italiani all'estero: « Il Governo ed il Parlamento aspettano (egli diceva) dai vostri dibattiti valido sussidio di proposte efficaci, dettate dalla vostra esperienza pratica ».

Alcune non gravi modificazioni saranno sufficienti per dare bastante soddisfazione

a quei voti. Il Governo non vorrà opporsi ad accoglierli; e sarà, allora, con compiacimento completo che potrò dare anche il mio voto a questo disegno di legge. (*Vivissime approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rimesso ad altra tornata.

La seduta termina alle 12.

---

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia.

---

Roma, 1912 — Tip. della Camera dei Deputati.

